



COMUNE DI MODENA

2POROG3



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Indice

CONTENUTI GENERALI DELLA VARIANTE	2
OSSERVAZIONI E PARERI USL/ARPA.....	2
MODIFICHE ALL'ARTICOLATO NORMATIVO	2

CONTENUTI GENERALI DELLA VARIANTE

La variante di cui trattasi è stata adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 88 del 19/12/2013 ed è stata pubblicata sul BUR Regione Emilia Romagna n. 13 del 15/01/2014 e successivamente sul BUR n. 27 del 29/01/2014.

La documentazione dell'adozione della presente Variante, in formato digitale, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Modena, con le modalità previste dalla legislazione vigente, dal 15/01/2014 al 16/03/2014.

Essa si contraddistingue per essere una variante di recepimento di normative sovraordinate.

Essa verte infatti sull'adeguamento alla Legge Regionale 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia" che abroga e sostituisce la precedente Legge Regionale sull'edilizia (Legge Regionale 25 novembre 2002, n. 31 "Disciplina dell'attività edilizia") che contiene già gli adeguamenti alle disposizioni sulla semplificazione in edilizia di cui all'art. 30 del Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla Legge 21 giugno 2013, n. 98, recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" – cd "Decreto del Fare".

Come specificato anche nell'articolato della suddetta Legge Regionale, con la presente variante si assolve anche all'obbligo di adeguamento all'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della regione Emilia Romagna n. 279 del 4/2/2010.

Da ultimo, in fase di adozione sono state modificate alcune altre norme a fini di allineamento a modifiche normative intervenute o per finalità di semplificazione, o chiarimento di norme vigenti.

OSSERVAZIONI E PARERI USL/ARPA

Nel periodo di deposito compreso tra il giorno 15/01/2014 ed il giorno 16/03/2014 (60 gg), non è pervenuta, nei termini di cui all'art. 34 LR 20/2000 e smi, alcuna osservazione.

In data 20/02/2014 Prot. 20760 è stato acquisito il parere di ARPA, Servizio Provinciale di Modena, Servizio Territoriale, che, ai sensi dell'art. 41 LR 31/2002, ha espresso parere ambientale favorevole all'approvazione della variante di RUE, senza evidenziare particolari osservazioni in merito.

In data 03/03/2014 Prot. 25402 è stato acquisito il parere dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena Dipartimento Sanità Pubblica, Servizio Igiene Pubblica che ha espresso parere favorevole alla variante di RUE in oggetto.

MODIFICHE ALL'ARTICOLATO NORMATIVO

In fase di approvazione della variante si procede alla modifica di alcuni articoli per i quali si sono rese necessarie correzioni di errori materiali o inserimento di ulteriori specifiche finalizzate ad una più agevole comprensione delle diverse casistiche e quindi ad una migliore applicazione della normativa stessa.

Da ultimo, si sono apportate alcune modifiche in recepimento di normativa sovraordinata.

Di seguito si procede ad una dettagliata trattazione delle modifiche apportate articolo per articolo.

ART. 15.4 – “DISCIPLINA DELLE AREE SOGGETTE A NORMA DIFFUSA”

Comma 2: si inserisce la specifica che per dotazione di parcheggi di cui si deve tenere conto negli interventi su lotti derivanti dall'attuazione di un PUA, si intende la dotazione di parcheggi pubblici e, sempre in questo caso, si precisa che essi devono essere considerati proporzionalmente alla superficie fondiaria interessata.

ART. 15.6 – “MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE NORME DI AREA ELEMENTARE”

Comma 10: si corregge il riferimento all'articolo che è l'articolo 24.3 anziché il 24.3 bis inesistente.

ART. 19.21 – “DEFINIZIONI PARTICOLARI”

Definizione 15 – serra solare: si specifica per maggiore chiarezza che le serre solari devono rispettare le distanze dai confini e tra edifici senza riduzioni e che l'obbligo per cui la superficie della serra non potrà eccedere il 10% della superficie utile dell'edificio è riferito alla superficie netta della serra.

ART. 19.22 – “SUPERFICIE UTILE”

Comma 2: si inserisce la lettera e che specifica che per le unità immobiliari a destinazione C/2/3/6 e D/1/2/3/7 già realizzate prima dell'adozione della variante, sono fatte salve le superfici così come realizzate in base al metodo di calcolo precedentemente previsto dalle norme, mentre si procede con l'applicazione delle nuove metodologie di calcolo per le superfici residue. Si è ritenuto opportuno inserire tale precisazione poiché nel caso delle unità immobiliari esistenti a destinazione produttiva, l'adeguamento alle definizioni regionali delle superfici e la conseguente modifica della metodologia di calcolo delle stesse, avrebbe comportato il ricalcolo delle superfici anche nel caso di piccoli interventi sull'esistente rendendoli di fatto irrealizzabili.

ART. 19.24 – “SUPERFICIE PER SERVIZI ED ACCESSORI”

Comma 3: si modifica alla lettera b il riferimento al comma 4 dell'articolo 15.6 sostituendolo con quello corretto che è al comma 5. Si inserisce la lettera c che specifica che la chiusura degli spazi elencati al comma 2 lettere a e b del medesimo articolo (cioè ad esempio portici, ballatoi, logge, balconi, terrazze, tettoie), costituiscono la formazione di un volume che, in quanto tale, deve rispettare le prescrizioni in materia di distanze e visuale libera. Inoltre, si specifica che tali interventi sono soggetti a titolo edilizio e non sono onerosi.

ART. 26.3 – “INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE ELETTRICHE PER LA RICARICA DEI VEICOLI”

In attuazione dell'art. 4, commi 1-bis e seguenti, del DPR 6 giugno 2001, n. 380, viene inserito un nuovo articolo, nell'ambito delle dotazioni obbligatorie degli edifici, che stabilisce che, a decorrere dal 1° giugno 2014, negli interventi di nuova costruzione e ristrutturazione edilizia di edifici ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a mq 500, devono essere realizzate infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura dagli spazi a parcheggio, con le modalità e le limitazioni indicate.

ART. 34.5 – “TOLLERANZA ESECUTIVA NELLE MISURAZIONI”

L'articolo viene sostituito con il riferimento all'articolo 19bis della Legge Regionale 23/2004 che definisce la tolleranza. Tale modifica viene apportata nell'ottica della semplificazione normativa e dell'eliminazione dal RUE delle riproduzioni totali o parziali di norme vigenti sostituendole con i richiami normativi alle leggi e regolamenti già vigenti, così come esplicitato dalla Legge Regionale 15/2013.